

## REGOLAMENTO (CE) N. 602/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1995

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 416/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 588/95<sup>(6)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(8)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 438/95<sup>(10)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 416/95 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 40.<sup>(6)</sup> GU n. L 59 del 17. 3. 1995, pag. 24.<sup>(7)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(8)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.<sup>(9)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.<sup>(10)</sup> GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.